

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno Duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di novembre in
Sant'Antimo al Corso Europa, 31 aventi requisiti di legge, d'accordo tra
loro

Si sono costituiti

1) ESCOLINO VINCENZO, nato a SANT'ANTIMO il 15.11.1966
con Cod. Fisc. SCLVCN66S15I293D

2) ESCOLINO ANNA, nata a MUGNANO DI NAPOLI il 13/12/1998
con Cod. Fisc. SCLNNA98T53F799C

3) MORLANDO ANTONIETTA, nata a CASANDRINO il
20/03/1973 con Cod. Fisc. MRLNNT73C60B925E

4) APREA ARMANDO, nato a NAPOLI il 14/04/1994 con Cod. Fisc.
PRARND94D14F839V

5) SCOTTI SALVATORE, nato a NAPOLI il 05/05/1975 con Cod.
Fisc. SCTSVT75E05F839L

6) ESCOLINO MARIA, nata a MUGNANO DI NAPOLI il
27/01/1993 con Cod. Fisc. SCLMRA93A67F799I

7) ESCOLINO ANTIMO, nato a MUGNANO DI NAPOLI il
10/10/1996 con Cod. Fisc. SCLNTM96R10F799Q

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea
costitutiva, il Sig. ESCOLINO VINCENZO, il quale accetta e nomina
per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig. ESCOLINO ANNA
quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno

indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1) È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione:

"MUSEO ALFA ROMEO "APS", da ora in avanti denominata

"associazione", con sede legale nel Comune di Sant'Antimo al Corso Europa 31 con durata illimitata.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 600,00 euro.

Art.2) Scopo, finalità e attività.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

L'associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.

Nello specifico l'associazione intende valorizzare

La Storia dell'Ingegnere Nicola Romeo e la storia dell'alfa Romeo

In principale modo l'associazione ha lo scopo di propagandare Gli autoveicoli storici in genere con particolare riferimento alle auto della alfa Romeo

A tal fine l'Associazione si propone di:

Conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute.

Ricericare, acquisire, conservare, studiare, esporre, rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, nonché raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia; facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;

collaborare alla divulgazione della storia dell'auto locomozione, con specifico riflesso sulla storia dell'alfa romeo attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere; acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;

attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità dell'Associazione.

l'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, anche assumendo partecipazioni in enti/o società anche con scopo affine al proprio.

valorizzare il sito museale, denominato "museo alfa romeo", a tutela e salvaguardia della collezione di materiale che documenta la storia e la cultura del territorio, e promuoverne la conoscenza mediante visite guidate e attività didattiche;

promuovere lo sviluppo del turismo sociale e stimolare l'interesse del pubblico locale, nazionale e internazionale per il territorio, la storia, l'arte, la cultura, delle automotive e dell'Alfa e Romeo;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del

Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa avvalendosi eventualmente di sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti mediante la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; inoltre, gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Nello specifico Il museo ALFA ROMEO , in attuazione della sua missione e delle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive

esperienze di conoscenze e di pubblico godimento. In particolare, il museo: - garantisce l'inalienabilità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino l'alienazione e/o la cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti; - assicura la registrazione progressiva e univoca in entrata del patrimonio/o inventario patrimoniale cura l'inventariazione e la catalogazione di tutti i beni e la loro documentazione fotografica, secondo i criteri individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle Regioni; attribuisce ad ogni bene delle proprie collezioni, sulla base delle stime di mercato, un valore economico, riportato nei documenti contabili; garantisce la conservazione del patrimonio in esposizione e nei depositi: provvede al monitoraggio periodico delle condizioni ambientali e fisiche, alla manutenzione ordinaria delle opere e delle strutture, cerca di incrementare le sue collezioni attraverso depositi, acquisti o donazioni nel rispetto del Codice etico di ICOM e degli accordi nazionali o internazionali in vigore, verificando scrupolosamente la provenienza lecita dei beni; redige un documento programmatico in merito alla politica di acquisizioni e implementazioni del patrimonio coerente con la missione del museo;

ART.3) I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, dalla durata di cinque anni, il Consiglio direttivo sia composto dai seguenti componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente ESCOLINO VINCENZO

Vice – Presidente APREA ARMANDO

Segretario ESCOLINO ANNA

Tesoriere MORLANDO ANTONIETTA

Consigliere SCOTTI SALVATORE

Consigliere ESCOLINO MARIA

Consigliere ESCOLINO ANTIMO

Art.4) Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2025. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art.5) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. L'atto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.

Lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto

Sant'Antimo li

Escolino Vincenzo

Escolino Anna

Morlando Antonietta

Aprea Armando

Scotti Salvatore

Escolino Maria

Escolino Antimo

UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2

REGISTRATO AL N. 561/3 DEL 4 DIC 2025

TOTALE VERSATO: 200,00

☐ CEDOLARE SECCA ART. 3 D.LGS. 14/3/2015 n. 2

IL DIRETTORE

disp. 3603 / 25 del 2025

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE:

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: ""MUSEO ALFA ROMEO "APS" -

da ora in avanti denominata "associazione".

In base al D. Lgs. n. 117/2017, saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale nel Comune di SANT'ANTIMO (NA), CORSO EUROPA 31 (NA), con durata illimitata. L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore,

avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.

L'associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica. Nello specifico l'associazione intende valorizzare

La Storia dell'Ingegnere Nicola Romeo e la storia dell'alfa Romeo

In principale modo l'associazione ha lo scopo di propagandare Gli autoveicoli storici in genere con particolare riferimento alle auto della alfa Romeo. A tal fine l'Associazione si propone di:

Conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute.

Ricericare, acquisire, conservare, studiare, esporre, rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, nonché raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;

facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo; collaborare alla divulgazione della storia dell'auto locomozione, con specifico riflesso sulla storia dell'alfa romeo attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;

acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;

attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità dell'Associazione.

l'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, anche assumendo partecipazioni in enti/o società anche con scopo affine al proprio.

valorizzare il sito museale, denominato "museo autoveicoli alfa", a tutela e salvaguardia della collezione di materiale che documenta la storia e la cultura del territorio, e promuoverne la conoscenza mediante visite guidate e attività didattiche;

promuovere lo sviluppo del turismo sociale e stimolare l'interesse del pubblico locale, nazionale e internazionale per il territorio, la storia, l'arte, la cultura, delle automotive e dell'Alfa Romeo;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio

Direttivo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa avvalendosi eventualmente di sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti mediante la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; inoltre, gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Nello specifico Il **MUSEO ALFA ROMEO APS** in attuazione della sua missione e delle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenze e di pubblico godimento. In particolare, il museo: - garantisce l'inalienabilità delle collezioni, salvo casi

eccezionali che motivino l'alienazione e/o la cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti; - assicura la registrazione progressiva e univoca in entrata del patrimonio/o inventario patrimoniale. cura l'inventariazione e la catalogazione di tutti i beni e la loro documentazione fotografica, secondo i criteri individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle Regioni; attribuisce ad ogni bene delle proprie collezioni, sulla base delle stime di mercato, un valore economico, riportato nei documenti contabili; garantisce la conservazione del patrimonio in esposizione e nei depositi: provvede al monitoraggio periodico delle condizioni ambientali e fisiche, alla manutenzione ordinaria delle opere e delle strutture, cerca di incrementare le sue collezioni attraverso depositi, acquisti o donazioni nel rispetto del Codice etico di ICOM e degli accordi nazionali o internazionali in vigore, verificando scrupolosamente la provenienza lecita dei beni; redige un documento programmatico in merito alla politica di acquisizioni e implementazioni del patrimonio coerente con la missione del museo;

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità e gli scopi della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le

loro competenze e conoscenze, accettandone di conseguenza Statuto e Regolamenti interni.

categorie di soci:

soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'associazione;

soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di

soci finanziatori

soci volontari

socio dal comitato direttivo;

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al

Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,

codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente

Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi associativi; Il consiglio Direttivo

delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori

coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli

associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di

rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio

Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio; dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati, inoltre la quota associativa prevista è intrasmissibile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione

dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni,

animato da spirito di Solidarietà sociale, buona fede, onestà, probità e

rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel

presente statuto e delle linee programmatiche emanate; svolgere la

propria attività verso gli altri in modo personale spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di

versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente

Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli

organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa

gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, o effetto immediato solo in particolari casi che posso ledere l'immagine dell'associazione.

È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi, come per indegnità (riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso, tuttavia, può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da

almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo (solo se nominato);

Revisore legale (solo se nominato);

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.7 (Assemblea)

L'Organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci, costituita da soci fondatori ed effettivi:

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più* voti, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati; inoltre, l'avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza dei soci.

Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.

approva il *bilancio di esercizio* - il *bilancio consuntivo e preventivo annuale* e il *rendiconto predisposti* dal direttivo;

delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

delibera, eventualmente, sulla *ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo*;

approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;

stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi approvando il programma annuale dell'Associazione.

Inoltre, vi è la possibilità di nominare L'Assemblea in seduta straordinaria: delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;

delibera sulla proroga della durata dell'Organizzazione;

nomina il liquidatore:

Tutte Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale

può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;

eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile

riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente;

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il **Vicepresidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi

sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il **Presidente** è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del Consiglio direttivo.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per

scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

Con finalità di controllo sulla conformità di azione e dell'andamento gestionale secondo quelli che sono i principi previsti dalla volontà del Legislatore e dunque normativi, ma anche di conseguenza sulla piena congruenza Statutaria dell'Associazione, l'Assemblea si riserva la possibilità di deliberare la nomina di un eventuale Organo di controllo:

L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative;

contributi pubblici (anche contributi cosiddetti UE – Dell'Unione Europea – e d'organismi Internazionali) e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

proventi da attività di raccolta fondi;

attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore);

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

erogazioni liberali degli associati e dei terzi entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste

e sottoscrizioni anche a premi. iniziative promozionali.

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che pervadendo la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso

titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Ente nello statuto.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale* (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti avvalersi di

prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sant'Antimo li

Escolino Vincenzo

Escolino Anna

Morlando Antonietta

Aprea Armando

Scotti Salvatore

Escolino Maria

Escolino Antimo

[Handwritten signatures]
Escolino Vincenzo
Escolino Anna
Morlando Antonietta
Aprea Armando
Scotti Salvatore
Escolino Maria
Escolino Antimo

